

TRIBUNALE RUSSELL SULLA PALESTINA

Sintesi (bozza) dei risultati della IV sessione

New York, 6-7 ottobre 2012

<http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/future-sessions/new-york-session-summary-of-findings-draft>



1. La quarta sessione del Tribunale Russell ha proseguito la sua funzione storica di articolare la protesta civica e di portare il peso di condizioni insopportabili in un momento in cui la società mondiale si trova ad affrontare le sue sfide più difficili. Si noti che la Carta delle Nazioni Unite è stata creata per porre l'accento sui diritti delle persone e non degli Stati.

2. La sessione finale del Tribunale è stata incentrata sulla responsabilità degli Stati Uniti d'America (USA) e delle Nazioni Unite (ONU) riguardo alle violazioni israeliane del diritto internazionale nei confronti della Palestina. Ci troviamo infatti in una situazione in cui Israele ha raggiunto uno stato di immunità e impunità consentito dalla loro totale indifferenza, facilitata dagli Stati Uniti, alle norme e gli standard del diritto internazionale.

Dopo aver ascoltato diversi testimoni ed esperti, il Tribunale ha raggiunto le seguenti conclusioni (va notato che gli inviti sono stati estesi agli Stati Uniti e Israele, nessuno dei quali ha risposto).

I. ISRAELE - VIOLAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

3. Come ricordato dal Tribunale nel corso delle sessioni precedenti, i vari e ben documentati atti commessi da Israele costituiscono violazioni di alcune regole base del diritto internazionale che fanno parte del diritto internazionale consuetudinario, i trattati, le risoluzioni degli organi politici delle Nazioni Unite, e il parere consultivo sulle conseguenze giuridiche della costruzione del muro nel territorio palestinese occupato (decisione della Corte Internazionale di Giustizia [CIG] sul Muro):

- La violazione del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese, come codificato nella Ris. 1514 (XV) e 2625 (XXV) e riconosciuto dalla CIG nella sua decisione sul muro;
- La violazione del diritto consuetudinario, norme sui diritti umani (A/RES/194/III, §11 e diritto internazionale umanitario consuetudinario, come codificato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa nel 2005, articolo 132, Patto internazionale sui diritti civili e politici dei diritti Art. 12. (2)), vietando il ritorno dei profughi palestinesi alle loro abitazioni;
- La violazione delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che richiedono a Israele di ritirarsi dai territori occupati (87 soluzioni a tuttora) e la Carta delle Nazioni Unite che obbliga gli Stati membri a "mettere in pratica le decisioni del Consiglio di sicurezza" (art. 25);
- La violazione di "[...] il principio della inammissibilità dell'acquisizione di territori con la guerra" (UNSC Res. 242) e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che condannano

l'annessione di Gerusalemme¹; il Tribunale nota che questo include la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, così come la Striscia di Gaza in quanto dal ritiro di Israele dalla Striscia di Gaza l'occupazione di questo territorio non è terminata. Ciò appare dal fatto che Israele mantiene ancora il controllo di tutti gli spazi aerei e marittimi della Striscia di Gaza, come pure il controllo lungo la frontiera terrestre e all'interno della Striscia di Gaza, una zona cuscinetto della larghezza di 300 m (600 e 1500 m in alcuni punti), la quale rappresenta una "zona di nessuno" che priva Gaza del 35% delle sue aree coltivabili;

- La violazione del diritto del popolo palestinese alle proprie risorse e ricchezze naturali a causa dell'uso israeliano di terreni agricoli palestinesi, lo sfruttamento delle riserve idriche palestinesi e impedendo l'accesso palestinese a più del 10% delle loro riserve di acqua potabile (A/RES/64 / 292);
- La violazione del diritto internazionale umanitario che proibisce:
 - la creazione di insediamenti israeliani (IV Convenzione di Ginevra del 1949, art. 49 e 147),
 - le espulsioni di palestinesi dal loro territorio (*id.*),
 - le demolizioni ed espropriazioni di case e terreni arabi situati nel paese occupato (Regolamenti dell'Aia del 1907, art. 46 e 55),
 - maltrattamento, tortura e detenzione amministrativa prolungata di palestinesi nelle carceri israeliane (4 ° Convenzione di Ginevra (CG), Art. 3, 32 e 78),
 - negazione del diritto dei palestinesi rifugiati al ritorno alle proprie abitazioni (A/RES/194/III, §11 e diritto internazionale umanitario consuetudinario, come codificato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) nel 2005, regolamento 132);
 - attacchi militari contro civili, attacchi indiscriminati e sproporzionati contro Gaza e campi profughi palestinesi (diritto internazionale umanitario consuetudinario, regole Compendio CICR 1 e 14);
 - i termini articolati dalla decisione del 2004 della Corte Internazionale di Giustizia sul Muro.
- Violazione di diritti e libertà fondamentali quali la libertà di movimento, libertà di religione, diritto al lavoro, alla salute e all'istruzione a causa del Muro israeliano e check-point nei territori palestinesi occupati, che impediscono ai palestinesi il libero accesso al posto di lavoro, alla scuola, ai servizi sanitari e ai luoghi religiosi (Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966, Art. 12 e 18; *id.* Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, Art. 6, 12, 13);
- Violazione del divieto di discriminazione sulla base dell'origine nazionale attraverso le politiche israeliane e pratiche simili all'Apartheid (risultati di questo Tribunale a Citta' del Capo, 2011), che hanno negato ai palestinesi un'effettiva nazionalità.

4. Diverse di queste violazioni del diritto internazionale sono penalmente sanzionabili: crimini di guerra (insediamenti israeliani, trattamento inumano, torture, attacchi indiscriminati, demolizioni di case, trasferimento forzato della popolazione, punizione collettiva, Commissione del Diritto Internazionale del 1996 Draft Code dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità, Art. 20; 4a CG, Art. 147, Statuto di Roma Art. 8); crimini contro l'umanità (perseguiti dallo Statuto del Tribunale Penale Internazionale citato qui come espressione di consuetudine internazionale, Art. 7); e il crimine di Apartheid (Convenzione

¹ S/RES/250, 251, 252 (1968), 267 (1969), 298 (1971), 476, 478 (1980)

delle Nazioni Unite del 1973, Art. 1 ff.; su Apartheid e persecuzione si vedano i risultati di questo Tribunale a Citta' del Capo, 2011). A causa del loro carattere sistematico, numeroso, flagrante e, a volte, criminale, tali violazioni sono di particolare gravità.

II. COMPLICITÀ DEGLI STATI UNITI NELLA VIOLAZIONI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DA PARTE DI ISRAELE

5. Il Tribunale constata che la continua espansione degli insediamenti coloniali di Israele, le sue politiche di separazione razziale e il suo militarismo violento non sarebbero possibile senza il sostegno economico, militare e diplomatico statunitense. Dalla seconda guerra mondiale in poi, gli Stati Uniti hanno dimostrato impegno nella fondazione e crescita di Israele come Stato esclusivamente ebraico a spese dei diritti umani dei palestinesi. Mentre il governo degli Stati Uniti ha inizialmente offerto un sostegno morale, dopo la guerra dei sei giorni nel 1967 esso ha fornito a Israele, in violazione della propria legislazione interna, un inequivocabile sostegno economico, militare e diplomatico al fine di stabilire una sostanziale superiorità militare sui vicini arabi:

- Aiuto economico. Il sostegno incondizionato degli Stati Uniti a una potenza occupante, riconosciuta tale a livello internazionale, ha reso Israele dal 1976 il principale destinatario degli aiuti americani e il maggiore beneficiario in assoluto dalla seconda guerra mondiale per un importo di circa \$ 115 miliardi. Significativamente, gli Stati Uniti forniscono il loro aiuto economico a Israele come una somma forfettaria e a fondo perduto rendendolo così un caso eccezionale tra tutti i suoi omologhi stranieri beneficiari.
- Aiuto diplomatico. Tra il 1972 e il 2012 il governo degli Stati Uniti è stato per 43 volte l'unico a porre il veto alle risoluzioni delle Nazioni Unite critiche di Israele. Di queste, 30 riguardavano il territorio occupato. Le continue violazioni delle Convenzioni di Ginevra da parte di Israele sono in gran parte attribuibili alla protezione esterna che il suo rapporto privilegiato con gli Stati Uniti offre.
- Aiuto militare. Israele riceve il 60% dei finanziamenti militari esteri statunitense (Foreign Military Financing - FMF) il che lo rende il maggiore beneficiario di tali finanziamenti militari. Israele si colloca oggi anche come uno dei primi dieci fornitori di armi a livello globale. Israele, inoltre, riceve fondi dagli stanziamenti del Ministero della Difesa americano per i programmi di difesa missilistica congiunti israelo-statunitensi che probabilmente superano i \$ 100 milioni. Queste spese negli Stati Uniti non sono soggette a leggi rigorose come l'Export Control Act, la Legge sull'Aiuto all'Estero, e l'accordo reciproco bilaterale tra Israele e gli Stati Uniti (1952).

6. È quindi il parere di questo Tribunale che gli Stati Uniti hanno commesso le seguenti violazioni del diritto internazionale e della loro legislazione nazionale:

- Consentendo e finanziando le violazioni da parte di Israele della legislazione internazionale umanitaria e dei diritti umani, gli Stati Uniti sono colpevoli di complicità in atti illeciti internazionali secondo **l'Articolo 16 dello Statuto della Commissione del Diritto Internazionale, Draft Articles² sulla Responsabilità degli Stati.**

² I *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (Draft Articles)* della Commissione del Diritto Internazionale intendono regolamentare la responsabilità degli Stati riguardo agli atti internazionalmente illeciti da essi compiuti.

- Ostacolando l'assunzione di responsabilità per le violazioni delle **Convenzioni di Ginevra**, gli Stati Uniti non hanno rispettato i propri obblighi di High Contracting Party secondo il Common Article 1.
- Continuando a fornire sostegno economico all'espansione degli insediamenti coloniali, gli Stati Uniti sono anche in violazione della **giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia**, in particolare il punto 163 (D) riguardo la decisione sul Muro.
- Facendo ostruzione a risoluzioni internazionali sul conflitto attraverso l'abuso del proprio potere di veto in seno al Consiglio di Sicurezza, gli Stati Uniti sono in violazione di varie disposizioni della **Carta delle Nazioni Unite, in particolare l'articolo 24**.
- Omettendo di condizionare i propri aiuti militari a Israele alla sua conformità alle norme sui diritti umani e alla stretta aderenza alla legge di auto-difesa, gli Stati Uniti sono in violazione della loro legislazione interna.

III. RESPONSABILITA' DELLE NAZIONI UNITE PER NON AVERE SAPUTO PREVENIRE LE VIOLAZIONI ISRAELIANE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

7. Il Tribunale ha affrontato le seguenti domande:

- A. Le violazioni israeliane del diritto internazionale obbligano l'ONU ad agire per prevenire o fermare tali violazioni?
- B. In caso affermativo, l'ONU come dovrebbe rispondere?
- C. Se l'Onu non ha risposto adeguatamente, quali sono le conseguenze di tale omissione?

A. Obblighi delle Nazioni Unite in materia di violazioni del diritto internazionale commesse da Israele.

8. Come affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia (*Accordo OMS-Egitto, CIG Rapporto 1980*, pagina 89-90, par. 37), l'ONU è un soggetto di diritto internazionale che, come gli Stati, è vincolato dal diritto internazionale e, in particolare, la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale generale. La Carta stabilisce che la finalità delle Nazioni Unite è "mantenere la pace e la sicurezza internazionale", "il rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli", e "promuovere [...] il rispetto dei diritti umani [...] per tutti" (art. 1). La Carta prevede che l'ONU debba "prendere efficaci misure collettive" per conseguire questi obiettivi. In caso contrario, l'ONU non rispetta il suo mandato (CIG, *adv. op., Riparazioni*, 1949). La stessa idea scaturisce dalle norme riguardanti il diritto dei popoli all'autodeterminazione, i diritti umani e l'obbligo di garantire il rispetto del diritto umanitario internazionale. Nella decisione sul Muro (2004), la Corte Internazionale di Giustizia ha affermato:

"Le Nazioni Unite, e in particolare l'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza, dovrebbero considerare quali altre azioni sono necessarie per porre fine alla situazione illegale risultante dalla costruzione del Muro e il regime associato [...]" (§ 160)

B. Come l'ONU deve adempiere il proprio obbligo di garantire il rispetto della Carta ONU e le norme fondamentali del diritto internazionale generale.

9. Come soggetto di diritto internazionale, l'ONU, così come i singoli Stati, è tenuta a rispettare in buona fede gli obblighi internazionali. È indicativo che, in una recente

dichiarazione della riunione ad alto livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AGNU) sullo stato del diritto a livello nazionale e internazionale, l'Assemblea Generale abbia dichiarato che

"Lo stato di diritto si applica a tutti gli Stati allo stesso modo, e alle organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite e i suoi organi principali, e il rispetto e la promozione dello stato di diritto e della giustizia devono guidare tutte le loro attività."
(UN Doc. A/67/L.1, 19 settembre, 2012, § 2).

10. Ciò significa che le Nazioni Unite devono fare quanto ragionevolmente in loro potere per assicurare che lo stato di diritto sia correttamente applicato. (CIG, caso *Gabcikovo*, 1997). Ciò porta alla conclusione che le Nazioni Unite non possono semplicemente denunciare e condannare le violazioni israeliane del diritto internazionale. Poiché queste condanne reiterate non hanno portato alla cessazione di atti illeciti a livello internazionale da parte di Israele, ne consegue che l'Onu deve fare di più. Il Consiglio di Sicurezza è pienamente consapevole di questo, avendo più volte affermato che avrebbe ricorso ad altre misure se Israele non avesse rispettato le sue decisioni. Eppure non fa altro che continuare a deplorare e condannare. L'AGNU non ha saputo fare meglio a dispetto del suo diritto di perseguire casi all'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza, secondo la Ris. Uniti per la Pace, 377 (V). Gli organi delle Nazioni Unite hanno il dovere di garantire il rispetto del diritto internazionale nei termini della Carta delle Nazioni Unite, come la regola di "dovuta diligenza", la responsabilità di proteggere (Documento finale del 2005, §§138/9), e l'obbligo di lottare contro l'impunità. Questo dovere riflette anche la prassi consolidata dello stesso Consiglio di Sicurezza in molti altri casi per oltre quaranta anni (Sudafrica, Rhodesia del Sud, ex-Yugoslavia, Somalia, Angola, ecc.).

11. Il Consiglio di Sicurezza ha affidato la responsabilità di raggiungere la pace in Medio Oriente al Quartetto, che comprende le Nazioni Unite, l'Unione Europea, gli Stati Uniti, e la Federazione russa. Il Quartetto e il suo inviato non sono riusciti a contrastare efficacemente la costruzione di insediamenti, la costruzione del Muro e le violazioni da parte di Israele sia del diritto internazionale umanitario sia dei diritti umani. È chiaro che gli Stati Uniti influenzano la risposta del Quartetto in tali questioni e questo pone seri interrogativi sulla sua buona fede. Ne deriva che il Quartetto ha fatto poco per evitare le violazioni del diritto internazionale. Come membro del Quartetto, l'ONU ha la responsabilità dei suoi fallimenti.

12. La decisione della CIG sul Muro stabilisce la legge su una serie di violazioni del diritto internazionale da parte di Israele. Le Nazioni Unite non sono riuscite a utilizzare meglio delle sue capacità per mettere in pratica questo Parere Consultivo.

13. In conclusione, a causa del suo fallimento nell'adottare misure proporzionate alla durata e alla gravità delle violazioni israeliane del diritto internazionale (crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimine di apartheid, genocidio), e non avendo esaurito tutti i mezzi pacifici di pressione a sua disposizione, l'ONU non rispetta gli doveri che gli Stati gli hanno delegato all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Gli esempi di cui sopra confermano che, per la sua incapacità di agire in maniera più efficace di quanto non stia facendo, l'ONU viola il diritto internazionale. L'effetto di questi errori è di minare lo stato di diritto, e l'integrità e la legittimità delle istituzioni del diritto internazionale.

C. Conseguenze legali delle omissioni delle Nazioni Unite.

14. La mancanza di azione concreta da parte delle Nazioni Unite contro Israele costituisce un atto internazionalmente illecito, lesivo per la Palestina, e coinvolge la responsabilità

dell'Organizzazione. L'illegittimità delle omissioni delle Nazioni Unite è pesante a causa della loro eccezionale gravità in base al diritto internazionale. Queste omissioni richiedono risposte adeguate dall'Organizzazione che ha particolari responsabilità per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Come classicamente indicato nei Draft Articles della Commissione del Diritto Internazionale sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali, l'ONU deve interrompere questa sua omissione illecita e compensare il danno subito dalla Palestina.

IV. LA QUESTIONE DEL "SOCIOCIDIO"

15. Il termine "Sociocidio" è stato introdotto nel corso della sessione del 2011 a Città del Capo per rappresentare l'opinione che il popolo palestinese stia sopportando la distruzione sistematica della propria lingua, cultura e, più in generale, società. E' stato integrato in questa sessione per ulteriori indagini.

16. Per quanto riguarda il sociocidio, il Tribunale nota che al momento non è un crimine di diritto internazionale, anche se il concetto è utilizzato da accademici al fine di descrivere il processo di distruzione della capacità di una società a durare nel tempo attraverso:

- a) la distruzione estesa o sistematica delle sue strutture sociali e politiche,
- b) la distruzione estesa o sistematica dei suoi elementi materiali e immateriali di identità condivisa.

17. Il Tribunale ritiene che tali processi distruttivi diffusi e sistematici siano attualmente in corso in Palestina sotto forma di:

- la continua occupazione militare del territorio, la continua costruzione di insediamenti, la costruzione del muro che pone settori del territorio palestinese fuori dalla portata dei palestinesi stessi e il blocco della Striscia di Gaza materialmente impediscono ai palestinesi di organizzare una struttura politica che possa essere pienamente in grado di amministrare il territorio o il popolo palestinese nel corso del tempo;
- la vasta distruzione delle strutture scolastiche e dei luoghi di culto, nonché la situazione generale nei territori occupati rende impossibile per i palestinesi di condividere in modo appropriato gli elementi di identità culturale e sociale.

Il Tribunale ritiene che Israele stia attualmente commettendo un sociocidio in Palestina, ma insiste sul fatto che tutti gli atti sono già condannati dalla vigente diritto positivo internazionale, siano essi i crimini contro l'umanità (che comprende la Convenzione per la soppressione dell'apartheid) o di crimini di guerra suscettibili di essere perseguiti dalla Corte Internazionale di Giustizia nei termini dello Statuto di Roma del 1998.

CONCLUSIONI, PASSI DA COMPIERE E CONTINUAZIONE DEL PERCORSO

18. In questo momento di turbolenza internazionale politica ed economica, è particolarmente importante che vi sia un sistema di giustizia internazionale credibile ed efficace. Al momento il sistema esistente si è dimostrato del tutto incapace di portare al cambiamento.

Questo può, tuttavia, essere realizzato:

- a) Mobilitando l'opinione pubblica internazionale, soprattutto negli Stati Uniti e Israele, verso una società giusta basata sulla uguaglianza di fronte alla legge, attraverso le varie manifestazioni della società civile come:

- Reti, movimenti con particolare attenzione al movimento per il Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni, sindacati e altre campagne.
 - Social network.
- b) Ponendo l'attenzione al ruolo fondamentale delle azioni legali, penali e civili, contro i responsabili delle varie violazioni dinanzi ai tribunali nazionali.
 - c) Da parte del Consiglio di Sicurezza, denunciando al Tribunale Penale Internazionale i crimini commessi in Palestina o accogliendo la dichiarazione fatta dal governo palestinese nel gennaio 2009 di accettare la competenza del Tribunale Penale Internazionale.
 - d) Riformando la stessa ONU, ad esempio attraverso l'abolizione del diritto di veto da parte dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, l'ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Sicurezza nella speranza di democratizzazione, e il rilancio degli attuali poteri dell'Assemblea Generale compresa la possibilità di nuovi poteri.

Il Tribunale Russell dichiara il proprio impegno a continuare il suo lavoro sulla Palestina per monitorare i progressi e disseminare le informazioni.

(Traduzione di Angelo Stefanini)

Che cos'è il Tribunale Russell sulla Palestina?

<http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/about-rtop>

“Possa questo Tribunale prevenire il Crimine del Silenzio:.. dichiaro’ Bertrand Russell per definire lo spirito e l’obiettivo del Tribunale internazionale per i crimini di guerra costituito nel 1966 per indagare sui crimini commessi in Vietnam e giudicarli in base al diritto internazionale. Iniziato da Lord Russell, premio Nobel della letteratura nel 1950, e sostenuta da eminenti intellettuali come Jean-Paul Sartre, che ha presieduto il Tribunale, Lelio Basso, Guenther Anders, James Baldwin, Simone de Beauvoir, Lazaro Cardenas, Stokely Carmichael, Isaac Deutscher , Gisèle Halimi, Laurent Schwartz ..., questo Tribunale ha preso il nome di Tribunale Russell.

Il Tribunale Russell non ha valore legale, ma agisce come un tribunale del popolo, un tribunale di coscienza, di fronte alle ingiustizie e alle violazioni del diritto internazionale, che non sono prese in considerazione da giurisdizioni internazionali esistenti, o che sono riconosciute, ma continuano con totale impunità dovuta alla mancanza di volontà politica della comunità internazionale. Oggi, e con lo stesso spirito, la Fondazione Bertrand Russell sostiene la creazione di un Tribunale Russell per esaminare le violazioni del diritto internazionale di cui i palestinesi sono vittime, e che impediscono al popolo palestinese di esercitare i propri diritti di Stato sovrano.

Il Tribunale Russell sulla Palestina è un Tribunale internazionale dei popoli creato da un gruppo di cittadini impegnati nella promozione della pace e della giustizia in Medio Oriente. Questi ultimi anni, a seguito, tra l’altro,

- della incapacità della comunità internazionale di attuare il Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 2004 sulla costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato;
- della mancanza di attuazione della risoluzione ES-10/15 di conferma del Parere della Corte internazionale di giustizia, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 luglio 2004; e
- dell’offensiva israeliana a Gaza nel dicembre 2008 - gennaio 2009,

in diversi paesi sono state create commissioni per promuovere e sostenere l'iniziativa dei cittadini a sostegno dei diritti del popolo palestinese, utilizzando la legislazione internazionale come quadro giuridico di riferimento.

Il Tribunale Russell sulla Palestina è impregnato dello stesso spirito e sposa le stesse regole rigorose di quelle ereditate dal Tribunale sul Vietnam creato dall'eminente studioso e filosofo Bertrand Russell (1966-1967) e il Tribunale Russell II sull'America Latina (1974-1976) organizzato dalla Fondazione Internazionale Lelio Basso per i Diritti e la Liberazione dei Popoli.

I membri del comitato di sostegno internazionale del Tribunale Russell sulla Palestina comprendono premi Nobel, un ex segretario generale delle Nazioni, due ex capi di Stato, altre persone che hanno tenuto alto ufficio politico e numerosi rappresentanti della società civile, scrittori, giornalisti, poeti, attori, registi, scienziati, professori, avvocati e giudici.

Il dibattito del Tribunale Russell sulla Palestina comprende un numero di sessioni che trattano diversi aspetti della complicità e delle omissioni da parte di Stati, di organizzazioni internazionali e di compagnie multinazionali nella continua occupazione dei territori palestinesi da parte di Israele e il perpetuarsi delle violazioni del diritto internazionale commesse da Israele.

La Giuria è composta dalle seguenti personalita':

- Alice Walker, *author and poet, USA.*
- John Dugard, *Professor of International Law, Former Special rapporteur for both UN Commission on Human Rights and International Law Commission.*
- Mairead Corrigan Maguire, *Nobel Peace laureate 1976, Northern Ireland*
- Gisèle Halimi, *lawyer, former Ambassador to UNESCO, France.*
- Ronald Kasrils, *writer, activist and former government minister, South Africa.*
- Michael Mansfield, *Queens Council, Master of the Bench, Greys Inn; Professor of Law, City University, London; practising Human Rights lawyer for 45 years.*
- José Antonio Martín Pallín, *emeritus judge, Chamber II, Supreme Court, Spain.*
- Cynthia McKinney, *former member of the US Congress and 2008 presidential candidate, Green Party, USA.*
- Alberto San Juan, *actor, Spain.*
- Aminata Traoré, *author and former Minister of Culture of Mali.*
- Yasmin Sooka, *Foundation for Human Rights.*
- Lord Anthony Gifford, *British hereditary peer and senior barrister.*
- Angela Davis, *American political activist, scholar and author.*
- Dennis Banks, *activist and writer, co-founder of American Indian Movement.*
- Miguel Angel Estrella, *Argentine Pianist and UNESCO goodwill ambassador.*
- Stéphane Hessel, *Ambassadeur de France and former French resistant.*
- Roger Waters *is a founding member of the band Pink Floyd; a songwriter, bass guitar player and vocalist.*